

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI	- Presidente -
Dott. ROBERTO BELLE'	- Consigliere-
Dott. NICOLA DE MARINIS	-Rel. Consigliere-
Dott. DARIO CAVALLARI	- Consigliere -
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliere -

R.G.N.20652/2023

Cron.
Rep.
Ud 16/10/2025
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20652-2023 proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED];

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED];

- controricorrente -

2025

4278

avverso la sentenza n. 356/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 11/04/2023 R.G.N. 677/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA



Con sentenza dell'11 aprile 2023, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Siracusa avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [REDACTED] e volto a conseguire dall'Ente datore il pagamento delle somme maturate a titolo di lavoro straordinario prestato dall'istante, Ispettore Capo della Polizia locale in posizione di comando presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa negli anni dal 2009 al 2016, quale componente del contingente ivi destinato per l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, disattendendo l'azionata pretesa creditoria.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non gravare sul Comune di Siracusa il pagamento dell'elemento retributivo accessorio oggetto dell'azione monitoria ai sensi dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui l'amministrazione che utilizza il personale distaccato rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, da leggersi nel senso che all'amministrazione distaccante compete l'anticipazione del solo trattamento economico fondamentale, con diritto al rimborso da parte del Ministero della Giustizia, essendo, viceversa, a carico diretto dell'amministrazione utilizzatrice il pagamento del trattamento accessorio per il quale non è previsto il rimborso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il [REDACTED], affidando l'impugnazione a due motivi, assistiti da memoria, cui resiste, con controricorso, il Comune di Siracusa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (art. 360, n.3, cpc), il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, commi 1 e 3, e 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, 19, comma 2, CCNL Enti Locali e della dichiarazione congiunta allegata al



CCNL Enti Locali 22.1.2004, degli artt. 12 preleggi e 1362 c.c., in relazione al Protocollo d'Intesa tra Procura e Comune di Siracusa dell'1.12.2016, della circolare del Ministero della Giustizia 2.12.2009 e del principio di irriducibilità della retribuzione, lamenta la non conformità a diritto della decisione resa dalla Corte territoriale contrastando l'interpretazione da questa accolta dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 con le caratteristiche proprie dell'istituto del distacco in cui la titolarità del rapporto permane in capo all'amministrazione di provenienza e con la disciplina a riguardo posta dalla contrattazione collettiva imponendosi una lettura della norma come volta a disciplinare il solo rapporto tra gli enti sicché la previsione non incide sul diritto del dipendente pubblico a percepire dall'ente datore il complessivo trattamento economico ma regola tra le parti la ripartizione degli oneri, fermo restando il diritto al rimborso del trattamento fondamentale all'amministrazione di appartenenza tenuta, quindi, all'anticipazione.

Con il secondo motivo (art. 360, n. 5, cpc) , denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione degli elementi di fatto acquisiti agli atti attestanti la sussistenza dell'obbligo retributivo in capo al Comune di Siracusa, elementi dati dall'essere il lavoro straordinario svolto eccedente il normale monte ore e relativo a esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili così da sottrarsi alla prevista autorizzazione, dall'aver il Comune di Siracusa provveduto al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero negli anni 2007 e 2008 e relativamente agli acconti per gli anni dal 2009 al 2016, dall'essersi il Comune di Siracusa impegnato in ipotesi di mancato pagamento integrale dello straordinario, alla commutazione del periodo corrispondente in riposo



compensativo, dall'essere la richiesta dal ricorrente avanzata al Comune di Siracusa limitata al saldo dello straordinario o alla commutazione in riposo compensativo, dalla previsione dell'originario accordo del 15.10.2013 tra il Comune e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa che prevedeva ogni onere retributivo a carico del Comune, dal protocollo operativo dal 2017 che stabiliva lo straordinario a carico della Procura.

Nell'esaminare i motivi di ricorso, occorre premettere che l'art. 5 del d.lgs. 28/7/1989, n. 271, stabilisce, al comma 2, che «quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (...)».

L'art. 70 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, prevede, poi, al comma 12, che «in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotati di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni per personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministratore di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale».

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la nozione di comando, a cui va ricondotta l'applicazione in questione, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene



temporaneamente a prestare servizio presso ^{Numero registro generale 20652/2023} ~~altra~~ ^{Numero sezione 4278/2025} Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, ^{Numero di raccolta generale 28952/2025} ~~da un~~ ^{Data pubblicazione 02/11/2025} lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., n. 13482 del 2018). In linea generale non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma, comunque, si verifica una rilevante modificazione in senso oggettivo dello stesso, perché il dipendente è destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza (Cass. n. 4390 del 2024).

Si è poi affermato che in materia di richiesta per il riconoscimento di indennità economiche, il lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione della sua posizione come "distacco" o "comando", ha il diritto di promuovere azione nei confronti dell'ente titolare del rapporto di impiego, esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (Cass., n. 188871 del 2024).

Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento.

Erroneamente la Corte d'Appello ha interpretato l'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, come riferito al rapporto tra



amministrazione e dipendente, individuando distinti soggetti obbligati all'adempimento dell'onere retributivo del lavoratore distaccato, l'amministrazione di appartenenza per il trattamento fondamentale e l'amministrazione di destinazione per il trattamento accessorio.

Detta norma, invece, regola il rapporto tra le due amministrazioni, peraltro con il meccanismo del rimborso, che presuppone l'anticipazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Dunque, in ragione della natura dell'istituto del comando, (nella specie ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/7/1989, n. 271), il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo, come nel caso in esame, rispetto all'azione promossa dal lavoratore per la corresponsione della retribuzione, nella specie voce straordinario.

Ciò non toglie che il datore di lavoro, con rituale e corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione di destinazione, agisca nei confronti di quest'ultima per il rimborso del trattamento fondamentale erogato, come previsto espressamente dall'art. 70, comma 12, cit., nonché, anche in ragione delle convenzioni intercorse tra le parti, per chiedere di essere tenuto indenne dalla corresponsione di trattamenti accessori, quali lo straordinario, che risultino dovuti al lavoratore.

Nella specie, tuttavia, il giudizio è rimasto circoscritto al rapporto tra il lavoratore e il Comune datore di lavoro di appartenenza, parti in causa.

Il fatto che, dal punto di vista sostanziale, sia il soggetto utilizzatore a sopportare, in ultima istanza, il trattamento del dipendente (il che si spiega con la circostanza che la P.A. di appartenenza non può rifiutare il suo consenso, siccome il



dipendente va ad operare nell'interesse della P.A. di destinazione) non può consentire di ignorare la circostanza che l'ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è l'ente di appartenenza, salvo il diritto al rimborso (v., Cass. 1471 del 2024).

Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale della Sezione Lavoro del 16.10.2025

Il Presidente

Irene Tricomi

